

PROCEDIMENTO PROVOCATORIO

L.R. 8 maggio 1982, n. 6

Titolo V - Determinazione dell'estensione dell'esercizio delle servitù

Art. 18 Articolo 18

(1) Il decreto tavolare che ordina l'annotazione di cui all'articolo precedente deve contenere la diffida, per la controparte, a produrre all'ufficio tavolare eventuali opposizioni scritte, anche non motivate, entro quarantacinque giorni dalla data della notifica del decreto tavolare.